



**Comune di Nembro
Provincia di Bergamo**

COPIA

Ordinanza n. 43

OGGETTO: ORDINANZA DIVIETO GIOCHI LECITI- EMERGENZA COVID 19 - PROROGA SINO AL 15/04/20.

IL SINDACO

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con - decreto legislativo n. 267 in data 18/08/2000;

Preso atto delle ordinanze già emesse in materia di contenimento del contagio da COVID-19;

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 26 febbraio 2020 n°6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19";

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del giorno 11 marzo 2020;

Richiamate le prescrizioni in esso contenute in particolare di evitare: "*Ogni spostamento delle persone fisiche anche all'interno dei territori comunali*";

Considerato che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale l'evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Nembro e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l' impostazione e gli obiettivi dei DPCM citati nel rispetto del limite posto dall'art. 35 DL 9/2020;

Viste le contingenti criticità emerse sul territorio comunale inerenti la salute pubblica;

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei ministri- 11 marzo 2020 sempre in materia di disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID -19, richiamato in particolare l'art 1 che recita: "Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità' individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla

vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Rilevato che la disposizione da ultimo richiamata non menziona, in alcun modo, la possibilità di consentire le attività inerenti il gioco lecito, in quanto lo stesso non può rientrare nel concetto di genere di prima necessità.

Ritenuto anzi che il divieto di vendita di tale bene è utile a disincentivare maggiormente l'uscita delle persone dalle proprie dimore;

Richiamata la direttiva emessa dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato del 12 marzo 2020 nella quale si richiede ai tabaccai venditori / gestori di generi di monopolio e slot machine di impedire la permanenza degli avventori all'interno dei locali per l'attività di gioco;

Richiamata la propria ordinanza n. 40 del 17/03/2020 di sospensione sino al 25/03/2020 di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro;

Ritenuto, in linea con gli atti Regionali di contenimento del contagio da COVID -19, di prorogare il divieto sino al 15/04/2020;

Visti:

L' art 32 L. 833/1978;

Il DL n°6/2020;

L'ordinanza Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia;

I DPCM: 1 marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo 2020;

ORDINA

Per motivi contingibili ed urgenti descritti in narrativa, di prorogare sino al 15/04/2020 la seguente disposizione:

Tutti gli esercizi dove si svolge, nel periodo ordinario, attività di tabaccheria mista ad altre attività come bar, sala giochi ecc. e dove viene altresì effettuata la vendita di giochi aleatori leciti collegati alle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, es. Gratta e Vinci, devono svolgere esclusivamente le attività consentite dal DPCM 11 marzo 2020 sospendendo, immediatamente, tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in danaro (a titolo esemplificativo e non esaustivo: new slot, gratta e vinci, 10 e lotto).

Salvo che il fatto non costituisca reato più grave, il mancato rispetto della presente è punito ai sensi dell'art. 650 c.p. "Inosservanza provvedimento dell'Autorità";

La presente Ordinanza è IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA e sarà valida sino al 15/04/2020;

Pertanto si dispone che la presente ordinanza sia affissa all'Albo On line per 15 e per mezzo del sito internet;

E' fatto obbligo a chiunque ne abbia l'obbligo di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

L'attività di controllo è demandata al comando di Polizia Locale, a tutte le forze dell'ordine e ai presidi sanitari.

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta violazione del regolamento comunale relativo al rispetto degli atti e dell'ordinanze emanate del comune .

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg., ovvero a Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti termini di impugnazione decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

Il presente provvedimento viene trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, a:

- Segreteria Generale;
- Gli uffici comunali per le rispettive competenze;
- Al comando di Polizia Locale dell'Unione Insieme sul Serio;
- Al Comando Carabinieri di Alzano Lombardo;

Nembro, lì 01-04-2020

IL SINDACO
F.to Claudio Cancelli

Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente.